




UDIENZE DI ASSISTENZA  
AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO  
IN MATERIA TRIBUTARIA



## L'ASSEGNO BANCARIO POSTDATATO E L'IMPOSTA DI BOLLO

**Prof. FRANCO PONTANI**

*(ha collaborato per la ricerca bibliografica e normativa il Dott. TIZIANO SESANA)*

Non è infrequente il caso che un professionista, per le proprie prestazioni, riceva da un'azienda, che versa in temporanea difficoltà di liquidità, assegni bancari postdatati o senza data. È importante valutare alcune delle conseguenze fiscali cui va incontro il percettore del pagamento, limitando in questa sede la dissertazione principalmente alla questione dell'imposta di bollo (altri temi di rilievo possono essere quelli inerenti le ritenute alla fonte, il termine di emissione della fattura, l'intervenuto fallimento del cliente prima dell'incasso dell'assegno, ecc., questioni che vengono rinviate per la trattazione ad altra occasione).

0000

L'assegno bancario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *a*, della nuova Tariffa (approvata con D.M. 20 agosto 1992, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 6 bis, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359) di cui all'Allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Testo Unico della Legge sul Bollo), e successive modificazioni, sconta l'imposta fissa di lire 500 a condizione che lo stesso venga emesso nel rispetto dei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, richiedenti le seguenti indicazioni:

- a.* la denominazione di assegno bancario nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui è redatto;
- b.* l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- c.* il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- d.* la data ed il luogo dove l'assegno bancario è stato emesso.

Si ha emissione dell'assegno bancario, ai sensi dell'art. 1, del succitato regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, quando l'assegno è sottoscritto da colui che lo ha emesso. Conseguentemente, la data dell'assegno deve essere quella del giorno in cui l'assegno è sottoscritto. A tal proposito, la nota 2 all'art. 9 della nuova Tariffa di cui all'Allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sopraccitato precisa che "non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempre che la data non differisca di oltre quattro giorni quella di emissione". Pertanto, il principio fondamentale da osservare affinché l'assegno bancario non venga

considerato postdatato ai fini dell'imposta di bollo è che, nel rispetto dell'obbligo di datazione previsto dall'art. 1 del già citato regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, la datazione non sia successiva a quella di emissione di oltre quattro giorni e che la medesima sia giustificata dalle modalità di presentazione dell'assegno bancario (ad esempio, la spedizione a mezzo del Servizio Postale Nazionale). In altri termini, si considera postdatato ai fini dell'imposta di bollo l'assegno bancario che viene emesso (tenuto conto delle condizioni di consegna suesposte) con l'indicazione di una data successiva a quella di effettiva emissione superiore a quattro giorni.

0000

L'emissione di un assegno bancario postdatato determina, per la conseguente irregolarità di bollo fin dall'origine ed ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la perdita della qualità di titolo esecutivo e la impossibilità per il portatore o possessore dell'assegno di esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se il medesimo non ha provveduto alla corresponsione dell'imposta di bollo dovuta e pagato le relative pene pecuniarie. Pertanto, il pagamento dell'imposta e delle penalità relative assurge ad una vera e propria condizione necessaria per l'esercizio dell'azione cambiaria, ma non è sufficiente a far riacquistare efficacia di titolo esecutivo all'assegno emesso non in conformità all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

0000

A differenza dell'assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista (in seguito alla regolarizzazione dell'imposta di bollo), l'assegno senza data è un titolo nullo e, nei rapporti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ. (Promessa di pagamento e di ricognizione di debito), implicando, di

conseguenza, solo una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante. Tuttavia, se il titolo mancante della data viene successivamente riempito dal prenditore e messo in circolazione, l'invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono in mala fede, e, di conseguenza, l'incompletezza originaria dell'assegno bancario non è opponibile al portatore di buona fede, che abbia ricevuto il titolo completo. Spetta all'emittente che si opponga all'esecuzione da parte del terzo possessore l'onere di provare l'abusivo riempimento e la mala fede del terzo. A tal proposito preme sottolineare che la liceità dell'anzidetto patto di riempimento è strettamente collegata alla rilevanza penale dell'emissione di assegno postdatato o senza data.

Ai sensi dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'emissione di assegno postdatato o senza data era penalmente perseguibile, ma, con l'art. 12 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, il quale prevede l'abrogazione del suddetto art. 116, la postdatazione e la mancanza della data sono divenuti eventi penalmente indifferenti. Pertanto, l'illiceità dell'eventuale patto di riempimento sottostante all'emissione di assegno postdatato o senza data non ha più rilievo penale.

0000

L'assegno bancario postdatato o senza data non può più scontare l'imposta fissa di bollo, ma, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, della nuova Tariffa di cui all'Allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sconta l'imposta proporzionale prevista per le cambiali e pari al 12 per mille del valore facciale del titolo di credito. Tale imposta deve essere versata, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, mediante la procedura di "regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme" sull'imposta di bollo, la quale dispone che "... i documenti soggetti a bollo per i quali l'imposta dovuta ...

sia stata assolta in misura insufficiente (lire 500 fisse in luogo del 12 per mille proporzionale sul valore facciale del titolo di credito) debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento del supplemento ... di (imposta) nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del Registro mediante annotazione sul ... documento della pena pecuniaria riscossa". È utile qui specificare che con la R.M. n. 290980, del 14 aprile 1978, la Direzione Generale Tasse ha espresso l'avviso che motivi di opportunità, oltre che di facilitazione all'assolvimento del tributo, consigliano la trasmissione degli atti da regolarizzare all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione territoriale la parte ha il suo domicilio.

0000

La pena pecuniaria, conseguente all'insufficiente pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così modificato dall'art. 114, secondo e terzo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, è dovuta nella misura da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3.000. A tal proposito preme ricordare che ai sensi dell'art. 10 della succitata L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

Assumendo come irrilevante l'importo di lire 500, che costituisce naturale detrazione dall'imposta sulle cambiali, la sanzione rapportata in termini percentuali al valore facciale dell'assegno è compresa, in concreto, tra il 24 per cento e il 60 per cento di detto valore facciale del titolo di credito.

0000

A titolo esemplificativo, e presentando i calcoli corretti, la postdatazione di un assegno bancario di lire 10.000.000 da luogo al pagamento dell'imposta sulle

cambiali di lire 119.500 (12 per mille meno L. 500); la sanzione minima è pari a 20 volte quest'importo e quindi corrisponde a lire 2.390.000; la sanzione massima, pari a 50 volte l'importo dell'assegno bancario, è di lire 5.975.000. L'esborso complessivo è quindi compreso tra un minimo di lire 2.509.500 (incluso la differenza di imposta da versare) ed un massimo di lire 6.094.500, pertanto, in misura percentuale, è compresa tra il 25,1 per cento ed il 60,95 per cento del valore facciale del titolo di credito.

L'obbligazione per l'imposta suppletiva e per le pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è solidale tra il soggetto che ha emesso l'assegno postdatato e colui che lo ha accettato in pagamento non promuovendone la immediata regolarizzazione.

In ultima analisi preme puntualizzare che ai fini un accertamento incrociato effettuato dalla Guardia di Finanza, a seguito di una possibile verifica dei pagamenti di fatture relative a prestazioni di servizio o di consulenza che potrebbero essere ricondotte ad operazioni inesistenti a carico di un determinato soggetto, questa potrebbe controllare sui libri contabili e sugli estratti conti, sia del soggetto emittente l'assegno bancario, sia del soggetto beneficiario dello stesso, la data di registrazione piuttosto che la data, rispettivamente, di addebito e di incasso. Pertanto, la Guardia di Finanza, nel confrontare le date estratte dai documenti acquisiti presso i contribuenti legati dal rapporto di pagamento/incasso, potrebbe giungere alla dimostrazione dell'emissione di assegno postdatato, il che porta alle conseguenze illustrate finora. In altre parole, la Guardia di Finanza, controllando la data di registrazione sui libri contabili del soggetto emittente assegno bancario in seguito al pagamento della fattura, la data del titolo di credito emergente dall'estratto conto del soggetto emittente l'assegno e di quello ricevente il pagamento e constatando che

tra le due date intercorre un periodo di tempo non confortato dalle registrazioni contabili, potrebbe rilevare conseguentemente postdatato tale assegno bancario e quindi far scontare l'imposta di bollo dovuta e sanzionare ai sensi di legge il soggetto emittente, ed in solido, ex art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anche il soggetto prenditore.

0000

Si fa inoltre presente che, al fine di evitare contestazioni relative ad operazioni di incasso o pagamento, da parte della Guardia di Finanza, in caso di accertamento, è utile tenere disgiunta la gestione dell'attività professionale da quella personale o familiare. Pertanto, è necessario l'utilizzo di un conto corrente bancario per effettuare esclusivamente le operazioni inerenti l'attività professionale e di un altro per quelle personali o familiari.

Ogni rapporto finanziario di tipo privatistico con un cliente, e quindi annotato come incasso o pagamento sul conto corrente bancario personale o familiare, deve avere un solido fondamento contrattuale con data certa, in modo da evitare la presunzione, da parte della Guardia di Finanza, di aver effettuato prestazioni liquidate in modo fiscalmente irregolare o addirittura operazioni di comodo o fittizie.

La questione dei rapporti cosiddetti misti, di lavoro e privatistici, è infatti da tempo oggetto di attenzione specifica da parte dei verificatori tributari, che, in assenza di prova in contrario, si avvalgono delle presunzioni di legge che fanno ritenere come riconducibili al reddito del professionista le somme provenienti dalla clientela che affluiscono ai conti personali dello stesso.

© Copyright Studio Prof. Franco Pontani - MILANO - Piazza Castello 5

Riproduzione consentita in esclusiva all'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Ogni riproduzione parziale o totale da parte di terzi diversi dall'Ordine degli Ingegneri di Milano è severamente vietata, salvo preventiva autorizzazione scritta.

Inserito redazionale "Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano" n. 6, gennaio 1999.